

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2208)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1967 (V. Stampati nn. 3807-3822)*

**d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, VEDOVATO, CAIAZZA, NANNINI e BIANCHI  
Gerardo (3807); ERMINI (3822)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 maggio 1967*

Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliogra-

fici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».